



## Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) e Federalismo fiscale

### Premessa

I percorsi triennali e quadriennali di IeFP, avviati in via sperimentale nell'anno 2002/2003 con 23.562 mila allievi, sono giunti in questi anni ad oltre 150.000 (166.105 nell'anno 2009/2010 - ISFOL) e sarebbero stati anche in numero superiore se il trasferimento delle competenze alle Regioni fosse stato accompagnato dalla riallocazione di risorse finanziarie adeguate alla domanda e non contratte come è avvenuto, invece, negli ultimi anni.

Questi percorsi si sono rivelati un vero "**successo formativo**" documentato dai vari monitoraggi effettuati a livello nazionale e regionale e confermato anche da una recente indagine ISFOL.

La ricerca dell'ISFOL, avviata nel luglio 2010 e terminata a febbraio 2011, ha analizzato la situazione lavorativa di un ampio campione di giovani, intervistati a 3 anni dall'acquisizione della qualifica professionale. Il Comunicato Stampa del 12 maggio 2011 ne annuncia i principali risultati: "*I percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale sono un importante canale di accesso al mercato del lavoro: già a tre mesi dal conseguimento della qualifica un giovane su due ha trovato il suo primo impiego e dopo tre anni la quota degli occupati sale al 59%. L'IeFP è anche un valido strumento per stimolare la prosecuzione degli studi. Al termine del percorso un terzo dei partecipanti decide di svolgere un'altra esperienza formativa e dopo 3 anni un giovane su dieci sta ancora studiando*".

In sintesi, sono stati centrati, secondo questa indagine, almeno due obiettivi: occupazione e rimotivazione all'apprendimento.

### La situazione della IeFP oggi

Ma qual è la situazione dei percorsi di IeFP triennali e quadriennali oggi, nel quadro della riforma del secondo ciclo e della riforma del federalismo fiscale in particolare?

Oggi il sistema di IeFP deve trovare urgentemente un **adeguato raccordo** tra i provvedimenti nazionali e quelli regionali se si vogliono superare le forti disomogeneità e le frantumazioni del sistema formativo, ancora presenti in varie Regioni.

La **riforma del Federalismo fiscale**, ancora in atto, può costituire **una occasione** per rimediare ai pericoli denunciati. Ma affinché questo si realizzi, nei provvedimenti da adottare, occorre che:

- a. la parola *Istruzione* venga interpretata correttamente e in conformità al vigente dettato costituzionale, e, dunque, comprenda al suo interno l'Istruzione e Formazione Professionale (art. 14 del D. Lgs. n. 68 del 6 maggio 2011, *Classificazione delle spese regionali*);
- b. il *Fondo perequativo* a favore di tutte le Regioni, da istituire dall'anno 2013 per consentire l'erogazione delle prestazioni essenziali da garantire sull'intero territorio nazionale, preveda anche il sostegno ai costi dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (art. 15, comma 5, *Fase a regime e fondo perequativo*);
- c. l'attuale *finanziamento del MLPS* a sostegno dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale venga almeno stabilizzato e quello *del MIUR*, soppresso dall'anno 2009, venga ripristinato.

Al fine di apportare motivate giustificazioni alla proposta si allegano parti del Testo del D. Lgs. n. 68/2011 e relativo commento.



## **Allegato:**

Dal D. Lgs. 6 maggio 2011, n. 68, *Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario* (G.U.n. 109 del 12 maggio 2011) e note di commento.

E' stato pubblicato sulla G.U. il Decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 sull'autonomia di entrata delle Regioni (il cd. Federalismo fiscale regionale).

Poiché il provvedimento interessa anche il (sotto)sistema dell'Istruzione e Formazione Professionale, con la presente scheda, si formulano alcune proposte.

## **1. "Istruzione" e "Fondo perequativo"**

### **Art. 14**

Il testo, all'articolo 14, *Classificazione delle spese regionali*, recita:

*1. Le spese di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), della citata legge n. 42 del 2009 sono quelle relative ai livelli essenziali delle prestazioni nelle seguenti materie:*

*a) sanità;*

*b) assistenza;*

*c) **istruzione;***

*d) trasporto pubblico locale, con riferimento alla spesa in conto capitale;*

*e) ulteriori materie individuate in base all'articolo 20, comma 2, della citata legge n. 42 del 2009.*

### **Art. 15**

Nel successivo art. 15, comma 5, *Fase a regime e fondo perequativo*, si precisa che:

*5. E' istituito, dall'anno 2013, un fondo perequativo alimentato dal gettito prodotto da una compartecipazione al gettito dell'IVA determinata in modo tale da garantire in ogni regione il finanziamento integrale delle spese di cui all'articolo 14, comma 1. Nel primo anno di funzionamento del fondo perequativo, **le suddette spese sono computate in base ai valori di spesa storica e dei costi standard, dove stabiliti; nei successivi quattro anni devono gradualmente convergere verso i costi standard. Le modalità della convergenza sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e previo parere delle Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica competenti per i profili di carattere finanziario. Allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e' allegata una relazione tecnica concernente le conseguenze di carattere finanziario. Ai fini del presente comma, per il settore sanitario, la spesa coincide con il fabbisogno sanitario standard, come definito ai sensi dell'articolo 26.***

## **Proposte**

*a. La "Istruzione" deve comprendere anche la "Istruzione e Formazione Professionale" (IeFP)*

Come noto, dopo la legge costituzionale n. 3 del 2001 ed a seguito dell'approvazione della legge delega n. 53/2003 e dei relativi decreti legislativi nn. 76 e 226 del 2005, l'Istruzione e Formazione Professionale (qui di seguito indicata sinteticamente come IeFP) è, a pieno titolo, parte costitutiva del complessivo assetto del "sistema educativo di Istruzione e Formazione" italia-

no. Infatti, dal punto di vista della nuova distribuzione delle competenze tra Stato e Regioni risultante dalla predetta riforma costituzionale del 2001, può senz'altro dirsi che la IeFP sia quello specifico ambito – o sottosistema – dell'istruzione che da un lato è riservato all'esclusiva competenza delle Regioni (come riconosciuto espressamente dall'art. 117, comma 3, Cost.), dall'altro lato è soggetto al rispetto di taluni canoni stabiliti in via generale dallo Stato, in particolare circa le norme sui "livelli essenziali delle prestazioni" (i cosiddetti LEP) che devono essere garantiti in pari modo sull'intero territorio nazionale in virtù di quanto dettato con legge statale ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. m, Cost.

Più esattamente, tenuto conto di quanto previsto dalla legge n. 296 del 2006 (Finanziaria 2007), dall'art. 13 della legge n. 40 del 2007 e dall'art. 64 della legge n. 133 del 2008, l'assetto del secondo ciclo di Istruzione e Formazione è costituito da due (sotto)sistemi: quello dell'*Istruzione Secondaria Superiore*, che è articolato nei Licei, negli Istituti tecnici e negli Istituti professionali – dove agiscono istituzioni scolastiche di competenza statale o paritaria - e quello dell'*Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)*, di competenza delle Regioni, che è articolato nei percorsi formativi di IeFP triennali e quadriennali e nei percorsi formativi in apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere, dove agiscono in via ordinaria le Istituzioni Formative accreditate (i CFP) e, in via sussidiaria, gli Istituti Professionali di Stato.

E va sottolineato che, come è stato finalmente riconosciuto dalla vigente legislazione pur dopo qualche tentennamento, la IeFP concorre, proprio con particolare riferimento alle attività educative attinenti alla formazione professionale iniziale dei giovani, all'erogazione dei "livelli essenziali delle prestazioni" in relazione all'assolvimento dell'obbligo di istruzione fino al 16° anno di età (art. 1, comma 622, della legge n. 296 del 2006) e del diritto-dovere di istruzione e formazione fino al 18° anno di età (decreti legislativi nn. 76 e 226 del 2005). Infatti, proprio in tal senso, la legge n. 133 del 6 agosto 2008, dispone nell'art. 64, comma 4-bis, che "*l'obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi sperimentali di Istruzione e Formazione Professionale di cui all'art. 1, comma 624 della legge 27 dicembre 2006, n. 296*".

*b. Conseguenze sulle spese regionali da finanziare integralmente*

Tutto ciò premesso, ne risulta che le prestazioni erogate nei percorsi della IeFP costituiscono adempimento dei "livelli essenziali delle prestazioni" nella materia dell'Istruzione, ai sensi del predetto art. 14 del decreto legislativo. Perciò anche tali prestazioni devono essere *calcolate tra le spese regionali da finanziare integralmente mediante l'apposito fondo perequativo disciplinato nell'art. 15, comma 5 dello stesso decreto legislativo*.

E' dunque necessario che nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri richiamato nell'art. 15, comma 5, si tenga conto dei "valori di spesa storica" anche relativi ai livelli essenziali delle prestazioni che sono erogate nell'ambito dell'IeFP, e si preveda la convergenza di questi "valori di spesa storica" verso "costi standard" opportunamente definiti in modo da consentire l'erogazione delle prestazioni in questione in tutte le Regioni secondo criteri di efficienza.

## 2. La "soppressione dei trasferimenti dallo Stato alle Regioni a statuto ordinario"

### Art. 7

Il decreto legislativo prevede poi che dal 2013 siano soppressi tutti i trasferimenti statali di parte corrente alle Regioni "aventi carattere di generalità e permanenza e destinati all'esercizio delle competenze regionali, ivi compresi quelli finalizzati all'esercizio delle funzioni da parte di Province e Comuni" (art. 7, comma 1).

Più precisamente nel comma 2 dell'art. 7 si prevede che:

*2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato, sulla base delle valutazioni della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del Federalismo Fiscale ovvero, ove effettivamente costituita, della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, entro il 31 dicembre 2011, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il Federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, sentita la Conferenza unificata e previo parere delle Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica competenti per i profili di carattere finanziario, sono individuati i trasferimenti statali di cui al comma 1. Con ulteriore decreto adottato con le modalità previste dal primo periodo possono essere individuati ulteriori trasferimenti suscettibili di soppressione. Allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e' allegata una relazione tecnica concernente le conseguenze di carattere finanziario.*

### Proposta

Occorre assicurare che nell'apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri cui spetta individuare i trasferimenti soppressi, siano considerati anche i trasferimenti attualmente disposti in sede ministeriale a favore delle attività di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), in modo che anche questa "spesa storica" sia poi tenuta in considerazione ai fini della determinazione dei costi storici dell'Istruzione e Formazione Professionale da considerare per calcolare il fondo perequativo da distribuire tra le Regioni ai sensi del citato art. 15, comma 5 del decreto.

Fino ad oggi i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) di competenza delle Regioni sono sostenuti finanziariamente da risorse statali, regionali e comunitarie.

Con riferimento alle risorse statali occorre che:

- vengano ripristinate le risorse del MIUR – 40 milioni di euro stanziati soppressi dall'anno 2009 - per il ruolo che il Ministero esercita: l'assolvimento dell'obbligo di istruzione frequentando un percorso di IeFP;
- vengano almeno stabilizzate le risorse del MLPS che sono – al momento – le uniche risorse ministeriali a sostegno dei percorsi di IeFP di competenza delle Regioni.

Roma 10 giugno 2011.